

## **CERTIFICATI MEDICI ED IVA a cura di Francesca Fantin**

Il rilascio di un certificato è un atto medico che solitamente rappresenta la parte finale di una prestazione sanitaria.

Il certificato medico può essere gratuito per il paziente, nel caso in cui la prestazione rientri nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), o a pagamento. Questa distinzione interessa in particolare il medico dipendente e convenzionato con il SSN. Diversamente, se il medico esercita come libero professionista, i certificati sono, in qualsiasi caso, a pagamento.

I certificati medici gratuiti vengono rilasciati, per esempio, per incapacità temporanea al lavoro, riammissione a scuola, attività sportiva non agonistica parascolastica, assistenza domiciliare integrata, denunce obbligatorie (nascita, morte, malattie infettive e diffuse, AIDS, ecc.). Al di fuori di questi casi, il medico può richiedere un compenso per il rilascio del certificato, emettendo quindi fattura.

Con riferimento all'aggiunta o meno dell'IVA nell'emissione di una fattura per un certificato medico a pagamento, il punto è definire se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute dell'interessato o della collettività (esente IVA) o se la finalità è di natura accertativa o peritale o medico-legale (soggetto ad IVA).

Casi di certificati a pagamento ma esenti IVA sono: certificato per il rilascio di patenti di guida, porto d'armi, buona salute, attività ludico-motoria, medicina del lavoro, infortunio ai fini INAIL, ammissione di anziani in case di riposo, invio in soggiorni marittimi o montani per motivi di salute, avvenuta vaccinazione, dieta personalizzata alla mensa o idoneità a viaggi.

Casi di certificati a pagamento con IVA sono: invalidità civile, infortunio a fini privati, riconoscimento causa di servizio, fini assicurativi, idoneità allo svolgimento di generica attività lavorativa, impossibilità a presentarsi in tribunale, inabilità a riscuotere la pensione.

I compensi che possono essere richiesti non devono rispettare una tariffa vincolante a livello nazionale, di conseguenza ogni medico può fissare il compenso che ritiene più idoneo avendo cura però di informare preventivamente il paziente.

Possono tuttavia verificarsi situazioni nelle quali l'identificazione della natura della prestazione ai fini IVA sia ostica. A questo proposito l'Agenzia delle Entrate ha definito che, nei casi in cui la prestazione del medico sia finalizzata alla cura della persona, ma abbia anche risvolti assicurativi o peritali, è possibile evitare l'applicazione dell'IVA se viene riportata in fattura la dicitura: "Riscontrata prevalente finalità di tutela della salute". Se viceversa la finalità prevalente della prestazione è di tipo assicurativo o peritale, non c'è bisogno di scrivere nulla in fattura e deve essere applicata l'IVA.

Padova, li 14 novembre 2017